

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. 587 154/11/2016 del 13 GEN. 2017 / Pos. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie locali  
e della Funzione pubblica  
Dipartimento delle Autonomie locali  
Sevizio 5°

(Rif. nota n. 18051 del 1° dicembre 2016)

OGGETTO: Legge regionale n. 15/2015. Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi comunali. Voto ponderato dei Comuni commissariati. Quesito.

1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento - dopo avere richiamato il percorso normativo di riforma delle ex province regionali e di istituzione dei cd. enti di area vasta (Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) realizzato in ambito regionale, e la riforma approvata dal legislatore statale con la legge n. 56/2014 (cd. *Legge Delrio*) - pone un quesito riguardante l'elezione degli organi degli enti di area vasta nei comuni siciliani commissariati.

MM.  
RDB  
In particolare rappresenta che gli elettori dei suddetti organi, tutti di secondo livello, esprimono un voto che viene ponderato sulla base di un indice (c.d. *indice di ponderazione*) determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del rispettivo comune, secondo le modalità e i criteri determinati dalla citata Legge n. 56/2014.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Rappresenta, altresì, che - come chiarito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare n. 32/2014 dell'1.7.2014 - nei casi di comuni commissariati "ai fini del calcolo degli indici di ponderazione del voto" non incidono né la popolazione comunale, né gli organi elettivi (Sindaco e consiglieri comunali), né il commissario straordinario.

Al riguardo osserva che la superiore precisazione - che ben si attaglia al quadro normativo di riferimento nazionale in materia di enti locali, il quale prevede il commissariamento straordinario di tutti gli organi dell'ente - pone qualche problema in ambito regionale, ove è prevista la possibilità di nominare un commissario straordinario non solo in sostituzione di Sindaco e Consiglio comunale, ma anche in sostituzione del solo Sindaco o del solo Consiglio.

Ciò premesso, chiede il parere di questo Ufficio in ordine alla possibilità di computare la popolazione dei comuni commissariati parzialmente - per il solo Sindaco o per il solo Consiglio comunale - nel calcolo dell'indice di ponderazione.

In proposito codesto Dipartimento ritiene che:

- nell'ipotesi di commissariamento straordinario in sostituzione del solo Consiglio comunale (ipotesi assimilabile al commissariamento di entrambi gli organi) la popolazione del comune andrebbe esclusa dal calcolo dell'indice di ponderazione;

- nell'ipotesi di commissariamento straordinario in sostituzione del solo Sindaco la popolazione del comune andrebbe, invece, considerata nel calcolo dell'indice di ponderazione, in considerazione della permanenza in carica del Consiglio comunale, organo che, "nella sua composizione numerica, rappresenta proporzionalmente la popolazione del comune".

2. In primo luogo giova delineare il quadro normativo di riferimento.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

MK.  
ORB

La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante *Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane*, in raccordo con l'analogo processo di istituzione degli enti di area vasta realizzato in ambito nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha istituito nel territorio regionale i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, definendone le funzioni, gli organi e le relative modalità di elezione.

In particolare, per quel che qui rileva, l'art. 6 (*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale*), comma 5, e l'art. 7 bis (*Consiglio del libero Consorzio comunale*), commi 6 e 7, della citata L.r. n. 15/2015 individuano come elettori dei predetti organi del libero Consorzio comunale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio, precisando che non sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012.

Il citato art. 6, comma 7, con riferimento al Presidente del libero Consorzio comunale, precisa, poi, che: *“Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni ...”*.

Analogamente, l'art. 14 bis (*Consiglio metropolitano*), ai commi 6 e 7, individua come elettori del Consiglio metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, precisando che non sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012.

Il successivo art. 18, comma 4 quater, con riferimento all'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, prevede, poi, che: *“Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ...”*.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Infine, l'art. 23 (*Norme di rinvio*) della legge in commento, per quanto non espressamente previsto dal Capo II del Titolo I della stessa legge, rinvia, tra l'altro, alla citata L. n. 56/2014.

Nelle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per le Elezioni di secondo grado dei Consigli metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali, diramate da codesto Dipartimento con nota n. 15315 del 17 ottobre 2016, è stato ribadito che non fanno parte del corpo elettorale i sindaci e i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 235/2012 e precisato che: “*Nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni di ciascun organo commissariato (ex Sindaco ed ex consiglieri; oppure soltanto ex Sindaco oppure soltanto ex consiglieri)*” (cfr. punto 4, pag. 7).

Con riguardo, quindi, alle ipotesi di commissariamento parziale di un comune, fattispecie non prevista a livello nazionale, codesto Dipartimento ha già chiarito che sono parte del corpo elettorale i consiglieri, nel caso in cui ad essere commissariato sia il solo Sindaco, e il Sindaco, nel caso in cui ad essere commissariato è il Consiglio comunale.

Ne consegue che, poiché gli organi rimasti in carica nei comuni parzialmente commissariati sono chiamati ad esprimere il proprio voto, lo stesso andrà ponderato secondo l'indice determinato in base al citato art. 1, commi 32, 33 e 34 della legge n. 56/2014. Non sembra, quindi, possibile escludere dal calcolo dell'indice di ponderazione la popolazione dei comuni siciliani in atto parzialmente commissariati con riferimento ad entrambe le situazioni prospettate da codesto Dipartimento.

Lo Scrivente ritiene, pertanto, che, anche nel caso in cui ad essere commissariato sia il Consiglio comunale, per cui a votare è il solo Sindaco, la popolazione del comune vada comunque computata.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Quanto alla Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, n. 32/2014 dell'1.7.2014, richiamata da codesto Dipartimento, questa, dopo aver ricordato che il corpo elettorale per le elezioni degli organi degli enti di area vasta è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica, precisa che: *“Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori eletti dai comuni, cioè i sindaci e i consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato”* (cfr. pag. 4).

Conseguentemente la citata Circolare, negli Allegati Q ed R, contenenti i modelli di *Verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale* per la proclamazione degli eletti, nei paragrafi relativi alla *Determinazione dell'indice di ponderazione*, espressamente esclude la popolazione dei comuni commissariati dal calcolo dell'indice di ponderazione (*“L'Ufficio elettorale procede, poi, alla determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche, effettuando le seguenti operazioni:*

*1) individua i comuni della provincia appartenenti alle diverse fasce demografiche e per ciascuna fascia somma la popolazione ... dei comuni appartenenti alla fascia escludendo la popolazione di quelli commissariati ...”*).

In altri termini, poiché in ambito statale, in caso di commissariamento di un comune, nessun organo elettivo comunale permane in carica, l'ex Sindaco e gli ex consiglieri del comune commissariato non fanno parte del corpo elettorale per le elezioni degli organi degli enti di area vasta e, conseguentemente, la popolazione di quel comune non viene computata nel calcolo dell'indice di ponderazione.

\* \* \*

Ciò posto, va, comunque, precisato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, ha modificato l'art.11 della L.r. n. 35/1997, rubricato *Cessazione dalle cariche*, omologando la relativa disciplina regionale a quella statale.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Per quel che qui rileva, a seguito della recente modifica legislativa, il citato art.11 oggi così dispone:

*“1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.*

*1.bis ...*

*2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4 ...*

*2-bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.*

*3. ....*

*4. Le competenze del Sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.*

*5: ....”.*

Per completezza va chiarito che le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della citata L.r. n. 17/2016 (cfr. art. 5, comma 2), mentre gli altri commi dello stesso art. 11, nel testo modificato, sono già entrati in vigore.

Alla luce della norma sopra richiamata, che ha eliminato dall'ordinamento regionale la possibilità di un commissariamento parziale degli organi dei comuni, il quesito posto da codesto Dipartimento e la soluzione prospettata da questo Ufficio riguardano solo le



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

prossime elezioni degli organi degli enti di area vasta, in relazione a quei comuni già parzialmente commissariati alla data di entrata in vigore della citata L.r. n. 17/2016.

A regime la popolazione dei comuni commissariati non dovrà più essere computata nel calcolo dell'indice di ponderazione atteso che nessun organo elettivo del comune resterà in carica e quindi nessun organo avrà diritto di voto nell'elezione degli organi degli enti di area vasta.


Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Maria Mattarella - Avv. Maria Rosa Brancato )

*M. Mattarella* *MR Brancato*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv.Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it